



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
**DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI
INTERNAZIONALI**



CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

rappresentato dalla dr.ssa Maria Margherita MIGLIACCIO, Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, domiciliata per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, Via Nomentana, 2 - Roma
(di seguito denominata Amministrazione)

E

LA REGIONE DEL VENETO

Rappresentata dal dott. Luca ZAIA in qualità di Presidente della Giunta Regionale
(di seguito denominata Regione)

PREMESSO

- che la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (GU n.187 del 11-8-2012 - Supplemento Ordinario n. 171) ha introdotto, al Capo IV bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- che il Capo IV bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;
- che il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

- che l'art. 17 septies del succitato decreto-legge ha identificato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale proponente del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato PNIRE;
- che il 2 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.280 del 2-12-2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 che approva il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
- che il Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea il 22 ottobre 2014 ha promulgato la Direttiva n. 2014/94/UE (Guue 28 ottobre 2014 n. L 307) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- che il comma 8 del suddetto articolo che prevede l'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento del Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici;
- che il comma 10 del citato articolo prevede che, ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8 è destinato alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico e che alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

CONSIDERATO

- che la Regione del Veneto ha presentato domanda di partecipazione al bando mezzo e-mail certificata in data 16 settembre 2013;
- che con Decreto Direttoriale n. 4751 del 19 giugno 2014 dei Direttori Generali delle Direzioni Generali per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali e della Motorizzazione è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali che prevede tra le proposte ammesse a finanziamento quella della Regione Veneto recante il progetto per l'implementazione della Rete di ricarica dei veicoli elettrici negli ambiti territoriali relativi ai Comuni di Venezia, Treviso e Vicenza;
- che il 5 agosto (rep. atti 108/CSR) è stato sancito l'accordo sulla graduatoria in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- che il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2014 (prot. 469) assegna le risorse alle Regioni ai sensi del comma 10 dell'art. 17-septies e secondo quanto disposto dall'art. 6 del succitato bando;
- che il succitato Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2014 su Registro 1 Foglio 4347;

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. In particolare completano il presente documento:

- il sub-allegato 1: Relazione Tecnica e Cronoprogramma.

Art. 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione e la Regione del Veneto in relazione alla realizzazione del progetto "Rete di ricarica dei veicoli elettrici negli ambiti territoriali relativi ai Comuni di Venezia, Treviso e Vicenza".

2. Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti elementi:

- a) *redazione del piano delle installazioni/Piano della mobilità elettrica (PME);*
- b) *acquisizione delle infrastrutture;*
- c) *realizzazione delle opere accessorie all'installazione delle infrastrutture;*
- d) *azioni di Informazione al pubblico su collocazione, caratteristiche delle infrastrutture, costi ed eventuali servizi accessori connessi.*

Il progetto prevede l'installazione di n. 7 impianti pilota di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica nei Comuni di Venezia, Vicenza e Treviso.

Art. 3 Obblighi delle parti

1. Le parti s'impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione.

2. In particolare le parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività:

- a) La Regione si obbliga a rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso d'inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dai successivi articoli 7 e 13 della presente convenzione;
- b) La Regione si impegna a trasmettere all'Amministrazione copia del processo verbale di consegna di cui all'articolo 154 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, entro e non oltre 7 mesi dall'avvenuta registrazione della presente convenzione;
- c) l'Amministrazione si impegna ad erogare le risorse in favore della Regione del Veneto con le modalità riportate nei successivi articoli della presente convenzione, in particolare all'articolo 11;
- d) l'Amministrazione e la Regione si obbligano ad eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio, così come specificato al successivo articolo 12.

Art. 4 Responsabile del procedimento

1. Entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, la Regione nomina il "*responsabile del procedimento*" ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, ovvero dell'art. 10, commi 1-8, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Art. 5 Finanziamento

1. Il costo dell'intervento di cui all'articolo 2 è pari ad **€ 232.300,00 (duecentotrentaduemilatrecento/00)** IVA compresa, tutti a valere sul "*Fondo per l'attuazione del Piano nazionale Infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica*" (PNire);

2. Il suddetto finanziamento statale è, comunque, riconosciuto ed erogato sul cap. 7119 dello stato di previsione di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione;

3. Il finanziamento statale accordato non potrà concorrere, ad altri oneri e/o spese.

Art. 6

Esecuzione dei lavori e relative procedure

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 devono essere realizzati in conformità a quanto previsto e nei tempi stabiliti dal Cronoprogramma di cui all'art. 1 (allegato 2) , nonché da quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di affidamento e realizzazione delle opere pubbliche.

Art. 7

Verifiche

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio verifiche, anche in loco, sull'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
2. La Regione dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
3. Tali verifiche non sollevano comunque la Regione dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 8

Oneri diversi

1. Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento erogato dall'Amministrazione a valere sul *"Fondo per l'attuazione del Piano nazionale Infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica"* sono a carico della Regione.

Art. 9

Collaudo tecnico amministrativo

1. Le opere sono sottoposte a collaudo tecnico amministrativo da parte della Regione appaltante comunque, riservando all'Amministrazione la designazione del presidente.
- 2 La Regione è tenuta a comunicare all'Amministrazione l'avvenuta approvazione dell'atto di collaudo, certificando sotto la propria esclusiva responsabilità che l'oggetto della convenzione è ultimato e collaudato in ogni sua parte, trasmettendone una copia del citato atto di approvazione.

Art. 10

Rapporti con i terzi

1. La Regione agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 11

Erogazioni finanziarie

1. L'Amministrazione, in ragione di quanto precisato all'articolo 5, provvede all'erogazione del contributo oggetto della presente convenzione su una contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, da assoggettare ai controlli della competente Ragioneria Provinciale dello

Stato previsti dal D.P.R. 367/94 e dalla Circolare attuativa 77/95. Il positivo controllo effettuato dalla suddetta Ragioneria è condizione necessaria per il riconoscimento e il pagamento della somma dovuta al contraente a qualunque titolo.

2. Il contributo di **€ 232.300,00 (Euro duecentotrentaduemilatrecento/00)**, IVA compresa, è erogato pro quota dall'Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- 15% del contributo pro quota ad inizio lavori e consegna del Piano delle Installazioni;
- 30% del contributo pro quota alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante il raggiungimento del 50%, dei lavori relativi all'intervento;
- 40% del contributo pro quota, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante il raggiungimento del 100% dei lavori relativi all'intervento;
- 15% del contributo pro quota, alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo dell'intervento e l'espletamento delle attività di comunicazione previste nel progetto.

3. Tutti gli avanzamenti dovranno essere certificati dal RUP e/o dal Direttore dei Lavori in merito alla regolazione esecuzione e/o corretto svolgimento delle prestazioni.

4. Nel caso di ribassi d'asta o di altre economie di spesa, la corrispondente quota di contributo può essere utilizzata dalla Regione, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione, per il finanziamento, o il co-finanziamento, di ulteriori attività incluse nell'ambito del seguenti voci:

- a) costo delle infrastrutture
- b) costo delle opere accessorie all'installazione delle infrastrutture
- c) informazione al pubblico su collocazione, caratteristiche delle infrastrutture, costi ed eventuali servizi accessori connessi

Art. 11 bis Informazione e Pubblicità

1. Tutte le operazioni di comunicazione che scaturiscono dal progetto di cui all'art. 2 dovranno dare evidenza del ruolo di soggetto finanziatore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esplicitandolo attraverso targhe esplicative e l'apposizione del logo del MIT nei documenti tecnici di progetto.

Art. 12 Monitoraggio

1. Il Responsabile del procedimento della Regione comunica trimestralmente all'Amministrazione il risultato delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'intervento, trasmettendo i relativi dati sulla base di specifiche indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

2. In caso di mancata esecuzione del suddetto adempimento, l'Amministrazione procede a inoltrare contestazione scritta alla parte interessata, la quale dovrà fornire, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni. Qualora la parte interessata non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Amministrazione invia una diffida ad adempiere, assegnando il termine di 10 giorni o, comunque, un termine congruo in relazione all'entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a 20 giorni.

Art. 13 Sospensione erogazione finanziamento e Recesso

1. Qualora, nello svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente articolo 7, l'Amministrazione dovesse constatare uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di cui all'allegato 2 o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi

finanziati, procede a farne contestazione scritta alla Regione la quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi. Qualora le Regione non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio procede alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, fino al superamento delle cause che l'hanno determinata.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la sospensione dell'erogazione del finanziamento pregiudichi la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'opera.

3. In caso di recesso, la Regione procederà alla restituzione delle somme già erogate dall'Amministrazione, mediante versamento presso il capitolo di entrata indicato dalla medesima, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di recesso.

Art. 14
Controversie

Competente nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma.

Art. 15
Disposizioni generali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano, in quanto, compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 16
Efficacia della convenzione

La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione mentre produrrà effetti per l'Amministrazione solo a seguito della sua prescritta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Roma,

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Margherita MIGLIACCIO

REGIONE del VENETO

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Luca Zaia